

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 10 ottobre 2007

Prezzo € 1,15
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, concernente «**Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3, recante «**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**»; 24 marzo 2000, n. 27 «**Piano urbanistico territoriale**»; 3 novembre 2004, n. 21 «**Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia**»; 22 febbraio 2005, n. 11, recante «**Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale**» e 23 luglio 2007, n. 24 «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)**».

Testo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, concernente «**Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142**» (pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 15 marzo 1995) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3, recante «**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 15 del 10 marzo 1999); 24 marzo 2000, n. 27 «**Piano urbanistico territoriale**» (in s.s. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 31 maggio 2000); 3 novembre 2004, n. 21 «**Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia**» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 47 dell'8 novembre 2004); 22 febbraio 2005, n. 11, recante «**Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale**» (in s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 9 marzo 2005) e 23 luglio 2007, n. 24 «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)**» (in s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 34 dell'1 agosto 2007).

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale, Servizio Affari giuridici e legislativi e Segreteria della Giunta regionale, Sezione Assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3, 24 marzo 2000, n. 27, 3 novembre 2004, n. 21, 22 febbraio 2005, n. 11 e 23 luglio 2007, n. 24, sono evidenziate con carattere corsivo grassetto.

Per una più completa informazione si riporta, in appendice, l'articolo 23 del Titolo IV (disposizioni transitorie e finali) della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, in materia di aree naturali protette.

PARTE PRIMA

Sezione I

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, concernente «**Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142**» (pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 15 marzo 1995) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3, recante «**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 15 del 10 marzo 1999); 24 marzo 2000, n. 27 «**Piano urbanistico territoriale**» (in s.s. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 31 maggio 2000); 3 novembre 2004, n. 21 «**Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia**» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 47 dell'8 novembre 2004); 22 febbraio 2005, n. 11, recante «**Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale**» (in s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 9 marzo 2005) e 23 luglio 2007, n. 24 «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)**» (in s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 34 dell'1 agosto 2007).

TUTELA DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE

(Titolo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, con la soppressione di alcune parole)

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione dell'Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. A tal fine l'intero territorio regionale urbano ed extraurbano è considerato unitariamente quale oggetto di interventi finalizzati da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore concernenti la tutela e la valorizzazione ambientale, i piani di settore ad iniziativa della Regione e degli altri Enti territoriali, in relazione alle rispettive competenze.

3. Gli strumenti e le azioni di cui al comma precedente si integrano con quelli previsti dalle leggi statali e regionali, volte alla protezione dei beni archeologici, artistici e paesaggistici, nonché da quelle settoriali e strumentali di protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna.

Art. 2

(Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province, i Comuni le Comunità montane e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa.

2. Le azioni di cui al comma precedente si sostanziano in particolare attraverso indagini, studi ed approfondi-

menti scientifici; attività di formazione ed informazione; interventi di prevenzione, vigilanza, risanamento e recupero di situazioni di degrado; gestione ed ordinata manutenzione delle aree pubbliche e di quelle di interesse naturalistico, paesistico, storico, artistico, turistico e agricolo di pregio; qualificazione dell'ambiente urbano e dell'arredo; profili sanzionatori riferibili alle azioni di tutela.

Art. 3

(Programma generale regionale)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il «Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale», illustrante le iniziative di cui al precedente articolo, i modi, i tempi delle relative attuazioni, i soggetti interessati e le azioni di rispettiva competenza, i costi necessari e le risorse per farvi fronte.

2. Il Programma generale regionale è presentato in via ordinaria al Consiglio regionale nello stesso termine di adozione del Piano regionale ambientale, in applicazione della legge 28 agosto 1989, n. 305 e relative disposizioni attuative.

3. Il Programma generale regionale ha una durata di tre anni ed è suscettibile di revisione annuale, per consentire il suo adeguamento ad eventuali modifiche ed integrazioni normative, ovvero per favorire migliori opportunità di coordinamento, di raccordo e di cooperazione con i soggetti di cui all'art. 2.

4. Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano urbanistico territoriale ed al Piano regionale di sviluppo.

Art. 4

(Obiettivi specifici)

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in materia di Aree naturali protette regionali e locali e di governo del territorio.

2. La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.

3. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree protette interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e del comma 4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge.

4. Nell'ambito del «Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale» è inserito un apposito titolo, riferito al «Piano regionale delle Aree naturali protette», di cui al successivo art. 5, che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5

(Piano regionale delle Aree naturali protette)

(Testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come integrato dell'articolo 67 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, con l'aggiunta del secondo periodo al comma 1)

1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente articolo. **Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonché di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.**

2. Il piano individua in particolare:

a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione degli ambiti di protezione sul territorio;

b) i criteri relativi alla individuazione o costituzione del soggetto gestore di ogni singola area protetta, in base alle specifiche esigenze di aggregazione territoriale, e conseguentemente del soggetto cui compete la redazione del piano di conservazione e sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

c) i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui alla precedente lettera b), per le modalità di gestione delle aree protette e per la disciplina regolamentare delle attività consentite.

3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette.

4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le Comunità montane competenti, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta.

5. Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per consentire il suo adeguamento alla istituzione delle Aree naturali protette di interesse regionale e locale e per recepire le proposte di modifica e di integrazione, ivi comprese quelle conseguenti alla istituzione di aree protette nazionali o interregionali incidenti sul territorio dell'Umbria.

6. Fino alla istituzione con legge regionale di cui all'art. 7, delle Aree naturali protette previste dal piano regionale, all'interno delle aree stesse sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di aree di valenza regionale, purché gli stessi interventi vengano autorizzati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Gestione del Piano regionale)

(Testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, con l'abrogazione del comma 5)

1. La Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano regionale delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato annualmente dalla Giunta regionale in concomitanza con la proposta di bilancio regionale ed è volto a valorizzare le aree protette previste attraverso interventi coordinati e compatibili di sviluppo delle attività agricole, produttive, scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche.

3. Il programma provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e private ed in particolare all'attuazione della disposizione di cui all'art. 7 comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, stabilisce il marchio del sistema delle Aree naturali protette regionali e locali e le modalità della sua utilizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano.

5. (Abrogato).

Art. 7

(Istituzione dell'Area naturale protetta)

1. Le Aree naturali protette previste dal piano di cui al precedente art. 5 sono istituite con legge regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano stesso. La legge regionale:

a) definisce la perimetrazione provvisoria, su cartografia a scala 1:25000, e suddivide il territorio dell'Area naturale protetta in zona 1 «Ambito interno in cui è prevalente la protezione ambientale» e zona 2 «Ambito periferico e antropizzato», ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 10;

b) individua il soggetto cui affidare la gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla peculiarità della stessa;

c) definisce la perimetrazione provvisoria della eventuale istituzione dell'area contigua, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, individuando le attività e le relative misure di disciplina per cui l'area contigua viene istituita. La Regione, d'intesa con il soggetto gestore di cui al secondo comma dell'art. 32 precitato, delibera la confinazione definitiva dell'area contigua stessa;

d) indica gli elementi del piano per l'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12;

e) indica i principi regolamentari applicabili alle Aree naturali protette regionali, definendoli in conformità a quelli di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in modo da assicurare uniformità normativa al regime generale delle aree stesse e graduazione della loro applicazione in relazione alla specificità del territorio tutelato ed alla zonizzazione allo stesso applicata.

Art. 8

(Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta)

(Testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24)

1. **L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:**

a) **la Comunità montana nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una Comunità montana, il soggetto gestore è la Comunità montana nella quale è presente la superficie più estesa;**

b) **il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.**

2. **I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza, di cui alle lettere a), b) e d) dell'«Allegato A, art. 7 bis, c. 2, lett. c)», della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.**

Art. 8 bis

(Consulta regionale dei Parchi)

(Articolo aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24)

1. **È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, quale organo di proposta e di consultazione della Giunta medesima.**

2. **La Consulta nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per l'intera legislatura ed è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato.**

3. **La Consulta è composta da:**

a) **il Dirigente del Servizio regionale competente;**

b) **due membri dei Comuni delle aree dei Parchi designati da ANCI Umbria;**

c) **un membro delle Province designato dall'UPI regionale;**

d) **due membri designati dalle associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;**

e) **un membro del mondo universitario e della ricerca scientifica designato dall'Università degli studi di Perugia;**

f) **un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole;**

g) **un membro designato dalle Organizzazioni sindacali;**

h) **un membro designato dalle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale;**

i) **un membro designato dalle associazioni turistiche;**

l) **un membro designato dalle associazioni venatorie regionali.**

4. **La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito.**

5. **La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un apposito regolamento.**

Art. 8 ter

(Attività della Consulta)

(Articolo aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24)

1. **La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all'articolo 8 bis, approva le linee di indirizzo cui le Comunità montane dovranno attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l'unitarietà dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 7 bis della l.r. 18/2003.**

Art. 9

(Comunità dell'Area naturale protetta)

(Testo dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e dall'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, con la sostituzione del comma 2 e l'aggiunta dei commi 2 bis e 3 bis)

1. **La Comunità dell'Area naturale protetta è organo consultivo e propositivo nei confronti del soggetto gestore.**

2. **La Comunità dell'Area naturale protetta è costituita:**

a) **dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie della Comunità montana;**

b) **da un Sindaco eletto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, costituiti all'uopo in conferenza, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;**

c) **dal Presidente della Comunità montana, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;**

d) **da un Presidente delle Comunioni familiari montane, nei cui territori sono comprese le Aree naturali protette;**

e) **da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative operanti sul territorio;**

f) **da un rappresentante delle associazioni venatorie,**

pesca sportiva e sportive riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio;

g) **da un rappresentante delle pro-loco presenti nel territorio;**

h) **da un rappresentante delle associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi più rappresentative;**

i) **da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative.**

2 bis. Le associazioni e le pro-loco di cui alle lettere e), f), g), h), e i) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Comunità dell'Area naturale protetta esprime pareri obbligatori:

a) sul piano dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12;

b) sul regolamento dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 14;

c) sul bilancio e conto consuntivo del soggetto gestore;

d) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del soggetto gestore.

I pareri che precedono sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine gli stessi si intendono favorevoli. Eventuali delibere difformi dai pareri obbligatori devono essere motivate.

3-bis. Le Comunità montane, su proposta vincolante della Comunità dell'Area naturale protetta, adottano le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell'Area naturale protetta.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento la Comunità adotta il proprio regolamento.

Art. 10

(Misure di salvaguardia)

(Testo dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, con la soppressione di alcune parole al comma 4)

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

— l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

— il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;

— l'apertura di nuove cave;

— la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;

— la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a);

— l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

— (soppresse);

— le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;

— i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;

— le opere fluviali;

— le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

— le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;

— i piani forestali e le nuove piste forestali;

— le discariche;

— i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.

Art. 11

(Organizzazione amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta)

(Testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e dall'articolo 24 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 con l'abrogazione del comma 2)

1. Nella ipotesi in cui il soggetto gestore sia costituito da un ente territoriale, il medesimo disciplina con apposito atto regolamentare le modalità di gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla formazione degli atti decisionali ed alla partecipazione degli altri enti territoriali, aventi competenza sull'area stessa, alla costituzione e forme di rapporto con la Comunità dell'Area naturale protetta, in relazione all'assunzione degli atti di pianificazione fondamentale. In tal caso il regime dei controlli è quello proprio dell'ente cui è affidata la gestione, esercitato dalla sezione territoriale competente dell'organo regionale di controllo e dal Collegio dei revisori designato dall'ente, relativamente alle funzioni di revisione contabile.

2. (Abrogato).

3. Le attività svolte dai rappresentanti di Enti locali territoriali e delle Comunioni familiari montane all'interno del soggetto gestore dell'Area naturale protetta non comportano indennità di carica o di partecipazione, in quanto insite nelle rispettive funzioni, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

4. Le funzioni esercitate nell'ambito della Comunità dell'Area naturale protetta da tutti i soggetti membri della stessa non comportano indennità di carico o di parteci-

pazione, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

Art. 12

(Piano dell'Area naturale protetta)

(Testo dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, dall'articolo 49 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 e dall'articolo 40 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta.

2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione.

3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

— zona A «Riserve integrali» - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

— zona B «Riserve generali orientate» - nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8 comma 2 ovvero dall'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle risorse naturali ivi comprese le opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate dall'Ente gestore;

— zona C «Aree di protezione» - nelle quali possono continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano regolatore vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 nonché quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

— zona D «Aree di promozione economica e sociale» - facenti parte del medesimo ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori.

4. Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree

di completamento e di espansione previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della zona D destinata alla promozione economica e sociale.

5. Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1, è depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e chiunque, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni, indirizzate al soggetto gestore, sono depositate in copia ed a cura dell'ente stesso, presso la segreteria del Comune interessato e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve replica. Sulle osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore, che trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle deliberazioni stesse al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni ed opposizioni al piano non comporta la ripubblicazione dello stesso.

6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla **provincia**, in via definitiva.

7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.

8. Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto gestore o su proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni. L'istanza di un Comune di modifica del piano regolatore all'interno dell'Area naturale protetta è sottoposto al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi come positivo. **L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta.**

9. Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.

10. Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso previsti.

11. Il piano è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* regionale dell'Umbria ed è immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati.

Art. 13

(Piano pluriennale economico e sociale)

(Testo dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la sostituzione di alcune parole al comma 1)

1. Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore predispose il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti al precedente art. 12, comma 5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla **provincia** insieme al piano per l'Area naturale protetta.

2. Il piano pluriennale economico e sociale promuove iniziative coordinate ed integrate tra quelle della Regione, dello Stato, della Unione europea e degli altri enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residente.

3. Per quanto riguarda il finanziamento del piano pluriennale economico e sociale valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 25 e di cui all'art. 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e quelle stabilite all'art. 6 della presente legge.

4. La priorità nella concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vincolante anche per le Amministrazioni provinciali e per ogni altro ente pubblico locale, operante nell'area considerata, in riferimento alle materie delegate e risorse attribuite.

5. Il piano pluriennale economico e sociale è modificabile annualmente con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, anche separatamente dal piano dell'Area naturale protetta ed è sottoposto ad esame di aggiornamento obbligatorio ogni tre anni.

6. Il piano pluriennale economico e sociale deve essere trasmesso alla Regione entro il trenta settembre dell'anno in cui viene predisposto o modificato.

Art. 14

(Regolamento dell'Area naturale protetta)

(Testo dell'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la sostituzione di alcune parole al comma 2)

1. I criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite, oltre a quanto stabilito con la presente legge, sono determinati con il regolamento dell'area stessa dal soggetto gestore, di norma contestualmente all'adozione del piano di cui al precedente art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento dell'Area naturale protetta e le relative modifiche sono adottati con le stesse procedure del piano di cui al precedente art. 12 ed approvati in via definitiva dalla **provincia**, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il regolamento dell'Area naturale protetta è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ed è immediatamente vincolante.

Art. 15

(Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari)

1. Il regolamento dell'Area naturale protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I divieti di attività di opere, elencati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I divieti predetti vanno regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle

zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari precitate, si stabilisce:

A) i divieti richiamati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano tutti nelle zone A «Riserva integrale» ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l'attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore;

B) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

C) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'Area naturale protetta, diverse dalla zona A «Riserva integrale»;

D) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

E) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A «Riserva integrale», perché modificativo dell'equilibrio idrogeochimico. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

F) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

G) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A «Riserva integrale»;

H) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A «Riserva integrale» per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati al punto g), comma 1, dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

I) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A «Riserva integrale». Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree naturali protette, le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose e quelli in annesso alle abitazioni;

L) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A «Riserva integrale». Nelle altre zone dell'Area naturale protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività;

M) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A «Riserva integrale», nell'Area naturale protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma del comma 5 del precitato art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 16

(Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta)

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta attua il piano della stessa con le risorse e secondo gli indirizzi del piano pluriennale economico e sociale, affidando, di regola, la realizzazione e gestione degli interventi agli Enti consorziati o ai membri dello stesso Ente.

2. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta ha potere di vigilanza generale sull'attuazione del piano e sul rispetto del regolamento.

3. Al fine di assicurare la prevalenza del piano dell'area naturale protetta regionale sui piani paesistici sui piani territoriali ed urbanistici stabilita dall'art. 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e recepita all'art. 12 comma 9 della precedente legge, le concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Area stessa di competenza dei Comuni, di altri Enti locali territoriali o di altre Autorità amministrative sono rilasciate soltanto se conformi al piano dell'Area naturale ed al relativo regolamento. L'Ente locale territoriale competente, ove sia il soggetto gestore già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai sensi dell'art. 8 comma 1 della presente legge, prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al piano dell'Area naturale protetta ed al relativo regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al soggetto gestore. L'Ente locale territoriale competente, ove non sia il soggetto gestore o membro del Consorzio di gestione dell'Area naturale protetta, prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni deve acquisire dal soggetto gestore dell'Area stessa il preventivo nulla-osta che è reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intende come rilasciato.

4. Il soggetto gestore può richiedere agli enti territoriali competenti copia delle autorizzazioni e concessioni e prendere visione degli atti relativi, al fine di esercitare il potere di vigilanza. In caso di rilevato contrasto della autorizzazione o concessione rilasciata con il piano dell'Area naturale protetta o con il regolamento, il soggetto

gestore ne chiede l'annullamento alla Giunta regionale che esercita tale potere conformemente a quanto disposto all'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

5. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4.

Art. 17

(Aree contigue)

1. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non individuate e finalizzate nella legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2. Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non inferiore a 1:25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e stabiliti i piani e i programmi regionali.

3. Nei casi in cui è consentito l'esercizio della caccia riservato ai residenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la stessa attività venatoria viene organizzata secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

4. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta deve riservare nel bilancio annuale una quota delle risorse proprie al finanziamento delle funzioni di conservazione e sviluppo dei valori previsti nell'area contigua.

5. Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 18

(Indennizzi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in riferimento ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e compensi per effettivi danni economici alle attività produttive, in conseguenza di iniziative del soggetto gestore dell'Area naturale protetta, sono regolati con procedure stabilite dal regolamento del piano dell'Area stessa, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo e sulla base dei danni accertati dai tecnici all'uopo preposti.

2. Il fondo, di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

3. Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché i vincoli derivanti dall'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, così come espressamente prescritto dall'art. 16 della stessa.

4. I procedimenti per gli indennizzi debbono essere definiti entro 120 giorni dalla data della denuncia a seguito dell'accertamento del danno da parte del soggetto gestore, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo.

Art. 19

(Relazioni annuali)

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta predispose, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, che evidenzia lo stato di attuazione del piano di gestione.

2. La relazione di cui al precedente comma 1 è inviata al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, agli Enti consorziati o membri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni dei soggetti gestori, redige una relazione generale riassuntiva, che illustra l'attività complessiva in materia di Aree naturali protette. La relazione riassuntiva è inviata al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Il piano del sistema parchi-ambiente dell'Umbria, approvato dal Consiglio regionale con delib. C.R. 12 marzo 1990, n. 1147 ed oggetto del D.P.G.R. 14 giugno 1990, n. 331, costituisce, in prima applicazione, così come modificato ed integrato dalla presente legge, il piano regionale delle Aree naturali protette, di cui all'art. 5.

2. Le elaborazioni per i piani di conservazione e sviluppo, predisposte dagli enti competenti ai sensi dell'art. 2 del precitato D.P.G.R. 14 giugno 1990, n. 331, costituiscono elementi fondamentali del piano dell'Area naturale protetta e del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione il piano dell'Area naturale protetta può individuare zone A «Riserve integrali» zone B «Riserve generali orientate» esclusivamente all'interno della zona 1 «Ambito in cui è prevalente la protezione ambientale», così come definita in sede di perimetrazione ai sensi del precedente art. 7 e la perimetrazione della stessa zona 1 non può essere modificata, così come consentito dal comma 7 del precedente art. 12.

Art. 21

(Norma di indirizzo e coordinamento)

1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» il piano faunistico venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali promuovono la concentrazione delle oasi di protezione venatoria, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione all'interno delle Aree naturali protette, così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

Art. 22

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

— l'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

— l'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale di cui alla legge

regionale 27 dicembre 1983, n. 52, così come modificato dall'art. 15 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;

— l'inciso «promuovere la costituzione di parchi naturali ai sensi del precedente art. 5», di cui al comma 1 dell'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, così come modificato dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.

Art. 23

(Riclassificazione di ambiti naturali)

1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del Piano urbanistico territoriale regionale, non istituiti come Aree naturali protette di interesse nazionale, ovvero di interesse regionale o locale ai sensi della presente legge, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, quali aree di particolare interesse naturalistico e ambientale.

Art. 24

(Vigilanza e poteri sostitutivi)

(Testo dell'articolo 24 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la sostituzione di alcune parole al comma 4)

1. La provincia esercita i poteri generali di vigilanza per l'istituzione e gestione del Sistema parchi-ambiente.

2. In caso di inutile decorrenza dei termini previsti dalla presente legge, accertata dalla provincia, relativi alla costituzione degli organi, all'adozione ed adeguamento del piano dell'Area naturale protetta, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla provincia.

3. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione dell'Area naturale protetta, la provincia invita gli stessi a provvedere entro termini perentori.

4. In caso di persistenza dell'inadempienza la **provincia** nomina un commissario per compiere gli atti obbligatori stabiliti dalla presente legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

Art. 25

(Istituzione delle Aree naturali protette regionali)

(Testo dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, così come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 con l'abrogazione del comma 3)

1. Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:

A) - l'Area naturale protetta «Parco del monte Subasio»;

B) - l'Area naturale protetta «Parco del monte Cucco»;

C) - l'Area naturale protetta «Parco del lago Trasimeno»;

D) - l'Area naturale protetta «Colfiorito»;

E) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;

F) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere».

2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per

ciascuna delle suddette Aree naturali protette sono rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge.

3. (Abrogato).

4. Sono istituite le aree contigue dell'Area naturale protetta «Parco del monte Cucco» e dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere», ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), così come rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori propri delle Aree protette medesime. All'interno delle aree contigue predette è disciplinato l'esercizio dell'attività venatoria gestita in base all'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

5. Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione del piano dell'Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge.

Art. 26

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione 1995 il capitolo di nuova istituzione denominato «Realizzazione e gestione del Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria».

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegati

Gli allegati, che si omettono, contengono la cartografia delle seguenti aree naturali protette:

- a) Parco del monte Subasio;
- b) Parco del monte Cucco;
- c) Parco del lago Trasimeno;
- d) Colfiorito;
- e) Parco fluviale del Nera;
- f) Parco fluviale del Tevere.

AVVERTENZA: Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale, Servizio Affari giuridici e legislativi e Segreteria della Giunta regionale, Sezione Assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di facilitarne la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'articolo 3, comma 2:

La legge 28 agosto 1989, n. 305, recante «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989.

Note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4:

— Il testo degli articoli 1, 2 e del Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protet-

te» (pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1999», modificati e integrati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 e 8 luglio 2003, n. 172, è il seguente:

«1. *Finalità e ambito della legge.* — 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. *Classificazione delle aree naturali protette.* — 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione

previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).

TITOLO III - Aree naturali protette regionali

22. Norme quadro. — 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in

conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

23. Parchi naturali regionali. — 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunità familiari montane.

24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. — 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statuari, la costituzione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

25. Strumenti di attuazione. — 1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

26. Coordinamento degli interventi. — 1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

27. Vigilanza e sorveglianza. — 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più

regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

28. Leggi regionali. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.»

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» è pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990.

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992.

— La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 22 del 25 maggio 1994.

Nota all'articolo 5, comma 6:

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Protezione delle bellezze naturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939, ed è stata abrogata dalla decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Nota all'articolo 6, comma 3:

Il testo dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4), è il seguente:

«7. *Misure di incentivazione.* — 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.»

Nota all'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e):

Il testo vigente degli articoli 11 e 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4), è il seguente:

«11. *Regolamento del parco.* — 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le

disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

32. Aree contigue. — 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.»

Nota all'articolo 8, comma 2:

Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale» (pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 42 dell'8 ottobre 2003), aggiunto dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è il seguente:

«**7-bis** — *Funzioni delle Comunità montane.* — 1. La Comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. Le Comunità montane sono titolari:

- a) delle funzioni loro attribuite dalle leggi statali e regionali;
- b) degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
- c) delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette regionali;
- d) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

3. La puntuale individuazione delle funzioni di cui alle lettere a), c) e d), del comma 2, è riportata nell'allegato A.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di forestazione, anche nei territori dei comuni non ricompresi nelle Comunità montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20, comma 3 e 28, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

5. Le Comunità montane esercitano, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

6. Nel caso di non appartenenza di Comuni alle Comunità montane in base alla legge, le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono trasferite ai Comuni che le esercitano avvalendosi di Comunità montana limitrofa, e che facciano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della stessa,

fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

7. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile, per i Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.

8. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle Comunità montane si applica quanto previsto dall'articolo 15 della L.R. n. 23/2007.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A. Funzioni amministrative delle Comunità montane. Funzioni trasferite. Art. 7-bis, comma 2, lettera a), della L.R. n. 18/2003, lettere k), l), m), q), u), aa) e cc) gli atti di indirizzo di cui all'articolo 15 della L.R. n. 23/2007, definiscono i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime, il cui non rispetto determina l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della medesima L.R. n. 23/2007.

10. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, le Comunità montane non possono esigere compensi per oneri istruttori in alcuna fase del procedimento amministrativo.»

Nota all'articolo 8 ter, comma 1:

Per il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 si veda la nota all'articolo 8, comma 2.

Note all'articolo 10, commi 2 e 3:

— Per la legge 29 giugno 1939, n. 1497 si veda la nota all'articolo 5, comma 6.

— Per il testo dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.

Note all'articolo 12, commi 1 e 3:

— Per il testo dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.

— Il testo dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4) modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, è il seguente:

«**12. Piano per il parco.** — 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è

incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.»

— La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante «Prime norme di politica urbanistica» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 5 settembre 1974 ed è stata abrogata dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2, della stessa legge regionale 11/2005. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 69 le normative che fanno rinvio alla legge regionale 53/1974 devono intendersi riferite alle disposizioni della legge regionale 11/2005.

— Il testo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978), è il seguente:

«**31. Definizione degli interventi.** — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.»

Note all'articolo 13, commi 3 e 4:

— Per il testo dell'articolo 25 e 26 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.

— Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394 si veda la nota all'articolo 6, comma 3.

Note all'articolo 15, commi 1, 2, 4, lettere A), E), H) e M), 5 e 6:

— Per il testo dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e).

— Il testo del punto g) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992) è il seguente:

«**21. Divieti.** — 1. È vietato a chiunque: *Omissis*

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; *Omissis.*».

— La legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche» (pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994) ed è stata abrogata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'articolo 22.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382» è pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977.

Note all'articolo 16, commi 3, 4 e 5:

— Per il testo dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.

— Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 14 del 6 marzo 1980) così sostituito dalla legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, è il seguente:

«**10. Criteri per l'esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati.** — Per l'esercizio delle

funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.

Le direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».

— La legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, recante «Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 9 del 2 marzo 1994.

Note all'articolo 17, commi 1, 3 e 5:

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si vedano le note all'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e).

— Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4), è il seguente:

«14. *Aree contigue ed a regolamento specifico.* — 1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.

3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui alla lettera c-bis), del comma 3 dell'art. 4.».

— Per il testo dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si veda la nota all'articolo 6, comma 3.

Note all'articolo 18, commi 1, 2 e 3:

— Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4) modificato dalla legge regionale 19 luglio 1996, n. 18, è il seguente:

«37. *Risarcimento danni alle produzioni agricole.* — 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province.».

— Per la legge 29 giugno 1939, n. 1497 si veda la nota all'articolo 5, comma 6.

Note all'articolo 20, commi 1 e 2:

— Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 giugno 1990, n. 331, recante «Approvazione del sistema parchi ambiente dell'Umbria - Art. 15 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26» (pubblicato nel s.o. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 26 del 20 giugno 1990), è il seguente:

«2 Sono individuati i seguenti soggetti cui compete la reda-

zione del Piano di conservazione e sviluppo del singolo ambito di progetto:

AMBITO DEL MONTE CUCCO. - Provincia di Perugia, Comunità montana Alto Chiascio, Comuni di Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico.

AMBITO DEL COSCERNO ASPRA. - Provincia di Perugia, Comunità montana della Valnerina e Comuni di Ferentillo, Scheggino, Monteleone di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Cascia e Spoleto.

AMBITO DI COLFIORITO. - Comunità montana del Subasio, Comune di Foligno e Comune di Nocera Umbra (controinteressato territorialmente).

AMBITO DEL SUBASIO. - Provincia di Perugia, Comunità montana del Subasio, Comuni di Assisi, Spello e Valtopina, per la parte di territorio interessato.

AMBITO DEL NERA. - Provincia di Terni, Comunità montana della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio e Comuni di Ferentillo, Montefranco, Arrone e Terni.

AMBITO FLUVIALE DEL TEVERE. - Provincia di Terni e Provincia di Perugia, Comunità montana dell'Amerino e Croce di Serra, Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana, Comuni di Alviano Guardea, Orvieto, Montecchio, Baschi, Todì, Montecastello di Vibio.

AMBITO DEL TRASIMENO PAUSILLO. - Provincia di Perugia, Comunità montana Monti del Trasimeno, Associazione dei Comuni del Trasimeno, Comuni di Tuoro, Passignano, Magione, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Paciano, Panicale, Piegara.».

Nota all'articolo 21, comma 1:

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4), è il seguente:

«2. *Funzioni regionali e provinciali.* — 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.».

Note all'articolo 22, comma 1:

— Per la legge 2 settembre 1974, n. 53 si vedano le note all'articolo 12, commi 1 e 3.

— La legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, recante «Approvazione del Piano urbanistico territoriale» è pubblicata nel s.o. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 83 del 28 dicembre 1983.

— La legge regionale 18 agosto 1989, n. 26, recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40: "Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici" e della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 sullo snellimento delle procedure in materia urbanistica - e adeguamento della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52: "Approvazione del Piano urbanistico territoriale" - ai principi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431» è pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 35 del 30 agosto 1989.

Note all'articolo 25, comma 4:

Per il testo dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 3 e 4.

Note all'articolo 26, comma 2:

La legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 10 maggio 1978) è stata abrogata dall'articolo 109, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Legge regionale 23 luglio 2007, n. 24

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Norme transitorie.

1. Gli organi delle Comunità montane in carica all'entrata in vigore della presente legge decadono il giorno dell'insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, tranne il Presidente che resta in carica ai fini dei soli adempimenti di cui al comma 2.

2. Il Presidente in carica in ciascuna Comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, rimette al Presidente della Comunità montana, costituita ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, le risultanze amministrativo-contabili e patrimoniali della Comunità montana, secondo la tabella di conversione approvata con il primo Programma di riordino territoriale, di cui all'articolo 2 della L.R. n. 18/2003. Il Presidente individua altresì i procedimenti amministrativi in corso, non ancora definiti alla data di insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e li attribuisce, corredati degli atti e dei documenti ad essi inerenti, alla Comunità montana competente per territorio. Sono, altresì, attribuiti alla Comunità montana i procedimenti amministrativi in corso inerenti i Comuni non ricompresi nella medesima.

3. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane di cui alla L.R. n. 18/2003, secondo la tabella di cui al comma 2.

4. In sede di primo insediamento del Consiglio della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Comunità montana, nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i Comuni costituenti la Comunità montana, è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Presidente così eletto, resta in carica per ulteriori trenta

giorni dall'entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità montana.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio della Comunità montana ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, le Comunità montane determinano la dotazione organica, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali.

6. In relazione all'attuazione di cui al comma 5, le Comunità montane, per la riqualificazione e ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche, adottano piani di mobilità previa concertazione con le Organizzazioni sindacali e concordati con la Regione e gli altri Enti eventualmente interessati, prevedendo forme incentivanti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 6, sono stanziati, in sede di approvazione del bilancio regionale le risorse per gli incentivi necessari.

8. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati ai commi 5 e 6, la Regione assicura una sede permanente di coordinamento e controllo a cui partecipano la Comunità montana e le Organizzazioni sindacali.

9. La Regione, nel caso in cui, a seguito di rideterminazioni dell'organico, si determinino condizioni di eccedenza di personale rispetto all'entità ridefinita e nelle more dell'efficacia di provvedimenti di cui al comma 6, assicura risorse al fine del mantenimento in servizio dell'organico presente fino al raggiungimento dell'organico concordato.

10. Il personale regionale già utilizzato dagli Enti Parco è assegnato funzionalmente ai soggetti gestori di cui all'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 9/1995, così come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, contestualmente al trasferimento delle funzioni disposto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera c), della L.R. n. 18/2003, così come aggiunto dall'articolo 5 della presente legge.

11. La Consulta di cui all'articolo 8-bis della L.R. n. 9/1995, così come aggiunto dall'articolo 20 della presente legge, è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. La Comunità dell'Area naturale protetta di cui al comma 2, dell'articolo 9 della L.R. n. 9/1995, così come sostituito dall'articolo 21 della presente legge, è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella seduta di insediamento la Comunità dell'Area procede alla elezione del Presidente.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
